



COMUNE DI VIAREGGIO

ATTO N. 29 DEL 03/04/2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che con delibera della Giunta Comunale n.118 del 25/10/2013 è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente che ha previsto quale Unità di Staff alle dirette dipendenze del Sindaco, legale rappresentante dell'Ente, l'Avvocatura e al vertice dell'unità una figura dirigenziale;

CONSIDERATO che tale unità è finalizzata ad assicurare la difesa dell'ente nei contenziosi sia attivi che passivi, nonché a fornire l'attività di consulenza interna, garantendo il rispetto dei principi di indipendenza e autonomia dell'avvocato pubblico, recentemente confermati dalla nuova Legge professionale forense, legge n. 247/2012, con gli artt. 3 e 23-della legge n.247/12, Legge Professionale forense;

DATO ATTO che il vertice dell'Unità di Staff Avvocatura era stato ricoperto dal 2009 con atti sindacali, da ultimo atto n. 89 del 26/10/2013, con il conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1 del dlgs 267/2000 o a favore dell'Avv. Maria Lidia Iascone, dipendente comunale di ruolo inquadrato in categoria D, posizione economica D6, del vigente CCNL del Comparto Regioni Autonomie locali, unico dipendente comunale iscritto nell'elenco speciale degli avvocati addetti a uffici legali pubblici, in forza di deliberazione dell'Ordine degli avvocati di Lucca, dal 13.3.09;

CONSIDERATO che con delibera n. 59 adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 2/10/2014 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 246 del Dlgs. 267/2000 e che di conseguenza, ai sensi dell'art.110 co 4 TUEL si è proceduto, a far data dal 3 Ottobre 2014 alla risoluzione di diritto del contratto dirigenziale a tempo determinato;

CONSIDERATO che dopo la risoluzione di diritto del contratto di conferimento dell'incarico dirigenziale sopra indicato l'avv. Iascone - unica dipendente, come detto, iscritta nell'elenco speciale degli avvocati pubblici tenuto dall'Ordine degli avvocati di Lucca - è stata confermata come legale dell'Ente;

RILEVATO che il Comune di Viareggio risulta costituito nelle molteplici cause pendenti avanti il giudice ordinario, amministrativo e tributario, con la rappresentanza in giudizio affidata all'Avv. Iascone in forza di specifici mandati;

Considerato che, ai sensi dell'art.23 L.247/12 legge professionale forense, la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale

Atteso che in attuazione e recepimento della nuova normativa in materia di applicazione dei compensi professionali dell'avvocatura pubblica - art. 9, legge 114/14, recante riforma onorari dell'avvocatura generale dello Stato e delle Avvocature degli enti pubblici - è stato approvato il regolamento avvocatura con deliberazione commissariale n. 40 del 26 marzo 2015, con il quale, tra l'altro, vengono ribaditi i principi di indipendenza e autonomia dell'Ufficio legale fissati dalla Legge professionale forense;



COMUNE DI VIAREGGIO

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 08.07.2014, il quale, all'art. 16, disciplina le modalità di costituzione delle cd. strutture di staff (Uffici posti alle dirette dipendenze degli organi politici) ai sensi dell'art. 90, TUEL, senza prescrivere che alle stesse debba necessariamente essere preposta una figura dirigenziale, con la conseguenza che nulla osta a individuare come responsabile di simili articolazioni organizzative in staff un funzionario;

CONSIDERATO pertanto, da un lato, che il cit. art. 23, legge n. 247/2012 impone di proporre a capo dell'Ufficio legale l'unica dipendente incaricata di svolgere l'attività professionale forense per l'Ente e regolarmente iscritta nell'apposito Elenco speciale presso l'Ordine degli avvocati di Lucca e, d'altro lato, che, sotto il profilo strutturale-organizzativo, sia la normativa nazionale (art. 90, TUEL), che quella locale (art. 16, Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi) non esigono che a capo di un'unità di staff venga necessariamente preposto un dirigente

CONSIDERATO che, diversamente – ossia in caso di attribuzione ad altri dirigenti comunali di poteri inerenti la gestione dell'Ufficio legale –, si correrebbe il concreto rischio che l'Ordine degli avvocati di Lucca ritenga un simile assetto incompatibile con la disciplina impartita dalla Legge professionale e contrastante con i ricordati principi di indipendenza e autonomia, come costantemente declinati dalla giurisprudenza, e disponga la cancellazione dell'Avv. Iascone dall'Elenco speciale degli avvocati pubblici;

CONSIDERATO infine che un simile provvedimento priverebbe il Comune di Viareggio della possibilità di proseguire nell'affidamento dell'attività defensionale forense all'unica dipendente titolata per il relativo svolgimento;

RITENUTO pertanto che all'Avv. Iascone possa essere affidata la responsabilità dell'Unità di staff Avvocatura, ancorché di natura non dirigenziale, anche al fine di garantire *la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, nonché l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato*, come indicato dalla ricordata disposizione della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, anche per scongiurare il rischio che il predetto dipendente possa essere cancellato dall'elenco speciale degli avvocati degli Enti pubblici, con conseguente impossibilità giuridica di proseguire nella difesa dei numerosi contenziosi già radicati, nella correlata impossibilità di rappresentanza in giudizio del Comune per il tramite di risorse interne alla struttura comunale;

VISTO l'art 50 del D.lgs, n. 267 del 2000 e successive modificazioni ed integrazioni che in particolare al 10 ° comma prevede che "Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

VISTI

il Decreto Legislativo n.267/2000;

il Decreto Legislativo n.165/2001;

il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato da ultimo con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 08.07.2014;

lo Statuto dell'Ente;

per quanto in premessa esposto, con i poteri del Sindaco, emana il seguente



COMUNE DI VIAREGGIO

Decreto

L'avv. Maria Lidia Iascone è confermata legale del Comune di Viareggio e nominata responsabile dell'Unità di staff Avvocatura.

Quanto disposto al precedente punto n. 1 non comporta alcun onere aggiuntivo per il Comune rispetto al trattamento economico attualmente in godimento alla nominata dipendente quale funzionaria inquadrata in categoria D, posizione economica D6, del vigente CCNL del Comparto Regioni Autonomie, fatte in ogni caso salve le competenze per l'attività di rappresentanza in Giudizio del Comune, come per Legge e per regolamento di cui alla delibera 40/15

All'Unità di staff Avvocatura viene garantita autonomia ed indipendenza, anche sotto il profilo strutturale e organizzativo, così come previsto dalla legge professionale forense artt.3,23 e art.9 L.114/09

L'avvocato responsabile dell'unità di staff, come nominato, si avvarrà per gli adempimenti amministrativo-contabili di competenza dirigenziale dell'unità di staff segreteria generale, in assenza allo stato della figura del dirigente avvocatura. Per l'effetto il precedente provvedimento commissariale n. 11 del 5.12.2014 è annullato;

Il presente provvedimento verrà notificato all'Avv. Iascone, comunicato a tutti i Dirigenti dell'Ente, pubblicato all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi ed inserito e sul sito istituzionale del Comune nell'apposita sottosezione della Sezione "Amministrazione Trasparente".

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Valerio Massimo Romeo